

## WHISTLEBLOWING

### Regolamento per la gestione delle segnalazioni

#### INDICE

<b>1. Premessa</b> .....	2
<b>2. Le Segnalazioni oggetto del presente regolamento</b> .....	2
<b>3. Ambito di applicazione</b> .....	4
<b>3.1. Destinatari</b> .....	4
<b>4. Processo di gestione delle Segnalazioni</b> .....	4
<b>4.1. Invio della Segnalazione</b> .....	4
<b>4.2. Ricezione e analisi della Segnalazione</b> .....	7
<b>5. Sistema sanzionatorio</b> .....	9
<b>5.1. Individuazione organo preposto all'attivazione del Sistema Sanzionatorio</b> .....	9
<b>5.2. Adozione dei provvedimenti del Sistema Sanzionatorio</b> .....	9
<b>6. Garanzie inerenti al sistema di segnalazione (whistleblowing)</b> .....	9
<b>7. Archiviazione</b> .....	10
<b>8. Reporting</b> .....	10
<b>9. Obbligo di riservatezza</b> .....	10
<b>10. Trattamento dei dati personali</b> .....	11
<b>11. Misure di protezione</b> .....	11
<b>12. Responsabilità del segnalante</b> .....	12
<b>13. Disposizioni finali</b> .....	12

## **1. Premessa**

Il Decreto Legislativo 10.03.2023 n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ha recepito la normativa comunitaria relativa alla tutela del c.d. whistleblower.

Secondo la definizione ricavabile dal D.lgs. n. 24/2023, il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La normativa prevede una tutela per il whistleblower, senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato, per favorire l'emersione di illeciti commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

Il presente regolamento, in conformità al D.lgs. n. 24/2023 e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Ateneo Bergamo SpA, sintetizza le novità normative e dà indicazioni sulla nuova procedura di segnalazione interna della Società.

## **2. Le Segnalazioni oggetto del presente regolamento**

L'oggetto delle segnalazioni include quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Ateneo Bergamo SpA e che possono consistere in violazioni di disposizioni normative nazionali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231 del 08.06.2001 (ad esempio: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informativa in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- violazioni di disposizioni normative europee;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotto e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e

salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Le segnalazioni non possono invece riguardare:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di pubblico impiego, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al D.Lgs. n. 24/2023 o da atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla Direttiva UE 2019/1937;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

È necessario che, al momento della segnalazione, il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell’ambito di applicazione oggettivo della normativa.

Resta ferma la disciplina relativa all’obbligo di denuncia di reato da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio ai sensi degli articoli 361 e 362 c.p. e dell’art. 331 c.p.p..

### **3. Ambito di applicazione**

#### **3.1. Destinatari**

Le norme in materia di whistleblowing si applicano alle seguenti persone che segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- i dipendenti di Ateneo Bergamo SpA, assunti a tempo determinato o indeterminato;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso Ateneo Bergamo SpA;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Ateneo Bergamo SpA;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Ateneo Bergamo SpA;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Ateneo Bergamo SpA;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso Ateneo Bergamo SpA.

La tutela delle persone segnalanti sopra elencate si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori, vale a dire persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto di lavoro;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che abbiano con lo stesso un rapporto abituale e corrente;

### **4. Processo di gestione delle Segnalazioni**

#### **4.1. Invio della Segnalazione**

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede i seguenti canali per presentare le segnalazioni:

Sede amministrativa  
e ufficio tecnico  
Sede legale

via L. Querena, 13 24122 Bergamo Tel. +39 035 2052490 Fax +39 035 2052496  
tel. +39 035 2052491 Fax + 39 035 2052496  
c/o Università degli Studi di Bergamo via Salvecchio, 19 24129 Bergamo

C.F. e P.I. 02797220163 - Registro Imprese di BG n. 02797220163 – REA di BG n. 323689  
Capitale sociale 24.400.000 euro i.v.

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell'ente Università degli Studi di Bergamo



- canale di segnalazione interna;
- canale di segnalazione esterna (gestito da A.N.A.C.);
- divulgazioni pubbliche;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Il segnalante deve utilizzare, in via prioritaria, il canale di segnalazione interna.

Può essere effettuata una segnalazione con canale di segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il presente regolamento disciplina il canale di segnalazione interno per Ateneio Bergamo SpA.

Per le altre forme di segnalazione attraverso canali esterni, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.lgs. n. 24/2023 ed alle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12.07.2023.

La segnalazione interna può essere effettuata nelle seguenti modalità:

- utilizzando la piattaforma informatica accessibile attraverso apposito link <https://ateneobergamospa.whistleblowing.it/#/> presente nella pagina Società trasparente di Ateneio Bergamo S.p.a.;
- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) o all'Organismo di Vigilanza (OdV) presso la sede operativa della Società in via L. Querena 13 24122 Bergamo (per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale");
- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [ateneobg.prevenzione.corruzione@unibg.it](mailto:ateneobg.prevenzione.corruzione@unibg.it) ad accesso esclusivo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [odv.atbg@unibg.it](mailto:odv.atbg@unibg.it) ad accesso esclusivo dell'Organismo di Vigilanza (OdV);

La piattaforma sopra indicata è dotata di un protocollo di crittografia idoneo a garantire in modo rafforzato la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le caratteristiche per effettuare una segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata anche in forma anonima; in tal caso sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata per evitare di impegnare la Società su meri sospetti o voci;
- la segnalazione viene ricevuta e gestita esclusivamente dal Responsabile per la prevenzione e della corruzione e trasparenza (RPCT), individuato nel Direttore operativo di Ateneo Bergamo SpA, il quale è tenuto al rispetto dell'anonimato nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare con quest'ultimo rispondendo a eventuali richieste di chiarimenti e/o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone), sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno; la tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Il "segnalante" è tenuto altresì a indicare tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione come, ad esempio:

- la data e/o il periodo in cui si è verificato il fatto;
- il luogo fisico in cui si è verificato il fatto;
- una valutazione del segnalante circa il fatto che lo stesso ritiene che le azioni od omissioni commesse siano:
  - o penalmente rilevanti;
  - o poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
  - o suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale ad Ateneo Bergamo SpA o all'Università degli Studi di Bergamo (Socio Unico) o ad altro Ente Pubblico;
  - o suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine d Ateneo Bergamo SpA;

- altro (specificare)
  - descrizione del fatto;
  - autore/i del fatto;
  - eventuali allegati a sostegno della segnalazione;
  - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

#### **4.2. Ricezione e analisi della Segnalazione**

Il compito di gestire le Segnalazioni è affidato ai soli componenti dell'OdV e al RPCT e le modalità di trasmissione sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

Il RPCT o l'OdV (se utilizzato l'apposito canale di segnalazione) valuteranno le segnalazioni pervenute, anche in forma anonima, potendo convocare, qualora lo ritengano opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Qualora le Segnalazioni riguardino la condotta del RPCT, il compito di gestirle è affidato all'OdV, che non è responsabile di alcuna area operativa e risponde funzionalmente all'Organo Amministrativo della Società.

Il RPCT o l'OdV trattano le Segnalazioni ricevute in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare il Segnalante da atteggiamenti ritorsivi o da qualsiasi altra forma di penalizzazione o discriminazione nei suoi confronti, nonché l'identità e l'onorabilità dei soggetti Segnalati.

In ogni caso la Società si impegna a tutelare da eventuali intimidazioni e ritorsioni coloro che abbiano effettuato, in buona fede, una Segnalazione.

#### **Verifica preliminare**

Tutte le Segnalazioni ricevute sono oggetto di una verifica da parte dell'OdV e/o del RPCT al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e di poter avviare le successive attività di approfondimento.

Nelle attività di verifica preliminare il RPCT o l'OdV potranno avvalersi del supporto di altre strutture della Società o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste dal contenuto della Segnalazione oggetto di verifica.

Al termine della verifica preliminare il RPCT o l'OdV archiviano le Segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dal Segnalante, non consentano

di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza nonché quelle manifestamente infondate.

Le Segnalazioni che non superano la fase preliminare vengono archiviate all'interno dell'applicativo informatico, ovvero nel protocollo informatico, ovvero nel fascicolo cartaceo, a cura dell'OdV e/o del RPCT, e delle stesse viene dato conto nel reporting periodico successivamente descritto. Trascorsi tre anni dalla data di archiviazione, tali Segnalazioni possono essere eliminate.

### **Approfondimento delle verifiche**

Qualora la verifica preliminare abbia stabilito che la Segnalazione, essendo adeguatamente circostanziata, può essere oggetto di ulteriori attività di approfondimento volte a valutarne la fondatezza, il RPCT o l'OdV provvedono a:

- effettuare specifiche attività di accertamento avvalendosi eventualmente di altre strutture aziendali in base alle specifiche competenze, oppure di consulenti esterni, ove necessario;
- interrompere le attività di approfondimento qualora, a seguito delle stesse, emerga l'infondatezza della Segnalazione.

Il RPCT o l'OdV si impegnano a inviare entro 7 giorni dalla ricezione, un avviso al Segnalante e ad effettuare una prima istruttoria entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avviso. Il RPCT o l'OdV si adoperano affinché le Segnalazioni vengano processate entro un tempo ragionevole. La durata del processo istruttorio non può superare di norma i tre mesi, fatte salve circostanze particolari da provare e documentare. Durante la fase di istruttoria il RPCT o l'OdV potranno informare il Segnalante circa lo stato della propria Segnalazione, anche ponendo a quest'ultimo eventuali ulteriori domande e richieste di chiarimento in merito alla Segnalazione.

Nella fase di istruttoria e verifica, il RPCT o l'OdV:

- garantiscono l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della Segnalazione;
- assicurano la confidenzialità delle informazioni raccolte e l'anonimato del Segnalante.

Qualora venga rilevata un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità procederanno ad archiviare la Segnalazione con adeguata motivazione. Il RPCT o l'OdV comunicano al Segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione.

Al contrario, nel caso di accertamento della fondatezza della Segnalazione, il RPCT o l'OdV provvedono a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria ed i profili di illiceità riscontrati e la inviano all'Amministratore Unico (in qualità di Organo di indirizzo), nonché ad uno o più soggetti per i seguiti di competenza.

Se del caso, viene sollecitata l'attivazione del sistema sanzionatorio.

## **5. Sistema sanzionatorio**

### **5.1. Individuazione organo preposto all'attivazione del Sistema Sanzionatorio**

L'Organismo di Vigilanza, a seconda dell'inquadramento del soggetto a cui si riferisce la Segnalazione (soggetto Segnalato), individua la funzione competente a procedere con gli eventuali provvedimenti/interventi necessari, anche tenendo informato l'Organo Amministrativo, mantenendo comunque segreta l'identità del Segnalante, salvo casi di legge o autorizzazione alla *disclosure* del Segnalante stesso.

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente regolamento, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente regolamento.

### **5.2. Adozione dei provvedimenti del Sistema Sanzionatorio**

L'organo preposto all'attivazione del Sistema sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso violazioni accertate a seguito della Segnalazione.

La sanzione, che deve avvenire in linea con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica applicabile, potrà essere graduata in funzione della gravità.

Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la violazione commessa e con la disciplina applicabile.

Il Sistema sanzionatorio verrà attivato dall'Amministratore Unico della Società.

## **6. Garanzie inerenti al sistema di segnalazione (whistleblowing)**

L'identità del segnalante non può essere rivelata e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto Segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del Segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla Segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le Segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

## **7. Archiviazione**

Il RPCT o l'OdV vengono informati delle eventuali sanzioni irrogate a fronte delle Segnalazioni. Gli stessi provvedono ad archiviare la documentazione relativa alla Segnalazione e alla sua istruttoria all'interno dell'applicativo informatico, ovvero nel protocollo informatico, ovvero nel fascicolo cartaceo.

## **8. Reporting**

Il RPCT o l'OdV rendono conto annualmente nelle rispettive Relazioni del corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, riportando le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta e sul seguito dato alle eventuali Segnalazioni ricevute, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

## **9. Obbligo di riservatezza**

Per garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione relativa alla segnalazione è consentita unicamente al RPCT o all'OdV.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del regolamento UE 2016/679.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Di quanto sopra è dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta.

La segnalazione è sottratta:

- al diritto di accesso di tipo documentale, previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- all'accesso civico, previsto dagli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

## **10. Trattamento dei dati personali**

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Ateneo Bergamo SpA è titolare del trattamento dati. Lo stesso definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Il soggetto esterno che gestisce il canale di segnalazione interno sopra individuato viene nominato Responsabile esterno del trattamento dati.

## **11. Misure di protezione**

Al whistleblower vengono riconosciute le seguenti misure di protezione:

- divieto di ritorsione, intesa come "qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"; in tal caso, il legislatore ha previsto l'inversione dell'onere della prova, prevedendo una presunzione che provvedimenti ritorsivi siano stati adottati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria (spetta a chi ha assunto tali

provvedimenti l'onere di provare che tali condotte fossero giustificate da ragioni totalmente estranee alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica);

- misure di sostegno fornite da enti del Terzo settore di cui all'elenco istituito presso A.N.A.C.;
- protezione dalle ritorsioni: il segnalante può comunicare ad A.N.A.C. le ritorsioni che ritiene di aver subito; A.N.A.C. informerà immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza;
- sanzioni comminate da A.N.A.C. in caso di mancato rispetto degli obblighi normativi.

### **12. Responsabilità del segnalante**

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del "segnalante" nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali per esempio le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

In tal caso - venendo meno il diritto all'anonimato del segnalante - si provvederà ad informare il "denunciato" per eventuali conseguenti procedure da intraprendere.

### **13. Disposizioni finali**

Il presente regolamento potrà essere sottoposto a revisione per verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti, nonché per eventuali adeguamenti che si rendessero necessari anche a seguito di interventi normativi successivi.

Il RPCT mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne e le segnalazioni esterne. Dette informazioni devono essere espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme sopra delineate con Ateneo Bergamo SpA.

Ateneo Bergamo SpA pubblica le suddette informazioni anche sul sito internet, nella sezione *Società trasparente*.